

N. R.G. 496/2021



**TRIBUNALE DI NOVARA**

**DECRETO FISSAZIONE UDIENZA**

Il giudice del lavoro dott. Gabriele Molinaro,

visti gli atti della causa n. r.g. **496/2021**, pendente

tra

DI MARTINO TIZIANO

RICORRENTE

e

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RESISTENTE

letto il ricorso

visto l'art. 669 *sexies* c.p.c.

osservato che, con ricorso depositato il 30.9.2021, il ricorrente ha adito l'intestato Tribunale per far dichiarare, in via cautelare, l'illegittimità dei provvedimenti del 2.3.2021 e 3.3.2021, con i quali, accertato che egli aveva dichiarato di aver conseguito il diploma con il voto di 83/100, anziché con quello, corretto, di 82/100, è stata disposta la rideterminazione del punteggio in graduatoria e la risoluzione del contratto di lavoro in essere, con riconoscimento in fatto, ma non in diritto, dei servizi prestati;

osservato che egli ha chiesto di essere autorizzato a notificare il ricorso ai litisconsorti *ex* art. 15 disp. att. c.p.c.;

rilevato che l'art. 221 comma 7 del d.l. 19 maggio 2020, n.34 come modificato dalla legge di conversione n. 77 del 17 luglio 2020, consente al giudice "*con il consenso preventivo delle parti*" di disporre che l'udienza civile che non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori dalle parti e dagli ausiliari del giudice, si svolga mediante collegamento da remoto;

rilevato che l'operatività di tale disposizione è stata prorogata fino al 31.12.2021, da ultimo in forza dell'art. 7, d.l. 23 luglio 2021, n. 105;

letto l'art. 2 del *Provvedimento* del DGSIA pubblicato il 20 marzo 2020, che consente le udienze a remoto attraverso il programma *Teams*; lette le linee guida approvate dal CSM il 26 marzo 2020 e il 4 novembre 2020;

letti i decreti del Presidente del Tribunale di Novara n. 44/2020 e 47/2020, in osservanza delle prescrizioni in essi contenute;

ritenuta la necessità di disporre lo svolgimento dell'udienza con le modalità sopra menzionate, al fine di ridurre il rischio di assembramenti nei corridoi;

**FISSA**

l'udienza del **23/11/2021** alle ore **09:40** per la discussione della causa;



DISPONE

che l'udienza abbia svolgimento mediante **collegamento a remoto** con il seguente link:

[https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:ymsZ9GntN99RuoHnYR0iwp37Th8P2-wmuMvDb\\_O3N9Q1@thread.tacv2/1633186700622?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2276a24e0a-4c7b-408a-88e6-f2dbc60249ff%22%7D](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19:ymsZ9GntN99RuoHnYR0iwp37Th8P2-wmuMvDb_O3N9Q1@thread.tacv2/1633186700622?context=%7B%22Tid%22:%22792bc8b1-9088-4858-b830-2aad443e9f3f%22,%22Oid%22:%2276a24e0a-4c7b-408a-88e6-f2dbc60249ff%22%7D)

INVITA

i procuratori delle parti – in ragione della peculiarità dell'attuale situazione – a depositare l'eventuale atto di dissenso nel fascicolo telematico almeno **sette giorni** prima della fissata per l'udienza;

ORDINA

al ricorrente di provvedere alla notificazione del presente decreto al Ministero convenuto entro 5 giorni dalla comunicazione;

INVITA

in caso di notifica via PEC, la parte ricorrente a curare, entro il giorno prima dell'udienza sopra fissata, la trasmissione in via telematica all'ufficio giudiziario delle ricevute di cui all'art. 3-bis, comma 3, l. 53/1994 (in formato **.eml** o **.msg**), nonché della copia dell'atto notificato, inserendo l'atto notificato e la relata di notifica all'interno della busta telematica e, come **allegati**, la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna relativa al destinatario della notificazione, nonché a depositare stralcio del **registro pubblico** contenente l'indirizzo pec del destinatario della notifica, estratto alla data della notifica del ricorso.

ORDINA

la notificazione anche nei confronti di tutti coloro i quali, in caso di accoglimento del ricorso, subirebbero un deterioramento della propria posizione nelle graduatorie provinciali, relativamente alle mansioni indicate in ricorso e per cui il ricorrente ha presentato la domanda;

AUTORIZZA

parte ricorrente a provvedere alla suddetta notificazione mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MI, dal quale risulti l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso, il nome della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata, gli estremi del provvedimento o dei provvedimenti impugnati (rettifica del punteggio e risoluzione del contratto), l'indicazione dei controinteressati, genericamente indicati come i soggetti ricoprenti la posizione da n.... a n.... della graduatoria impugnata ovvero aventi il punteggio.... l'indicazione degli estremi della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., il testo integrale del ricorso, depurato dai dati personali diversi dal nome del ricorrente;

ORDINA

al MI di pubblicare, senza oneri economici per la ricorrente, sul proprio sito istituzionale (<https://www.miur.gov.it/web/guest/atti-di-notifica>), previa consegna da parte della ricorrente, anche a mezzo PEC, di una copia del ricorso introduttivo, del presente provvedimento e dell'individuazione dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, il testo integrale del ricorso, del presente provvedimento e l'individuazione dei controinteressati, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi).



PRESCRIVE

inoltre, che il MI resistente:

- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente provvedimento, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel proprio sito, delle informazioni di cui sopra; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;
- curi, inoltre, che sull'home page del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

DISPONE

che dette pubblicazioni siano effettuate nel termine perentorio di giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine di ulteriori giorni 10 (dieci) dal primo adempimento;

AVVERTE

- che le parti non ancora costituite con difensore e destinatarie di notificazione analogica del presente provvedimento, potranno accedere al fascicolo informatico mediante "richiesta di visibilità", onde acquisire l'indirizzo telematico dell'aula virtuale, contenuto come link nel presente provvedimento di fissazione dell'udienza;
- che, nel corso dell'udienza, il giudice adotterà i provvedimenti previsti dalla normativa vigente per la mancata comparizione delle parti previa verifica della regolare comunicazione di cancelleria del provvedimento di fissazione dell'udienza contenente il link di collegamento;

INVITA

i difensori delle parti a depositare una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo mail attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.

**Manda** alla cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione "udienza da remoto"

Novara, 02/10/2021

Il Giudice  
dott. Gabriele Molinaro

Brevi istruzioni operative per la partecipazione in video-conferenza.

Il messaggio di invito a partecipare all'udienza è costituito dal link ipertestuale sopra riportato, attivando il quale verrà quindi chiesto di aprire il software Teams e, se questo non sia stato già installato, di avviare la sua installazione oppure di utilizzarlo nella versione web; qualora si opti per il collegamento via browser, il corretto funzionamento audio e video non è tecnicamente garantito se non utilizzando *Edge* oppure *Chrome*. L'utilizzo di altri browser potrebbe determinare l'impossibilità di collegamento.

Qualora nel software Teams non siano già memorizzati i dati identificativi del difensore e/o della parte, questi ultimi dovranno inserire (nel campo contrassegnato da "immetti il nome") il cognome e il nome, senza



far uso di abbreviazioni o di pseudonimi. In caso di utilizzo della versione web, inserire nome e cognome per esteso.

Si raccomanda ai difensori ed alle parti di curare tempestivamente la predisposizione degli strumenti informatici (computer fisso o portatile o altra idonea periferica), muniti di adeguato collegamento con la rete Internet, tale da consentire la riproduzione di immagini e suoni provenienti dall'aula virtuale, nonché di videocamera e microfono idonei alla partecipazione all'udienza, che dovranno essere avviati tramite gli appositi pulsanti di Teams al momento del collegamento (di default potrebbero, all'accensione, risultare spenti).

